MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA

Art. 2

Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Versione in vigore dal 30 ottobre 2025, non più in vigore dal 20 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica/art-2-rifinanziamenti-in-favore-dei-giovani-dell-innovazione-tecnologica-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it